

Liquidazione controllata n. 128/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Federica Colantonio	Giudice
Dott. Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da DE MEDIO PAOLA (C.F. DMDPLA69T58G482F) rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi De Virgiliis, giusta procura allegata al ricorso;

RICORRENTE

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso in data 06/09/2024, con il quale la signora De Medio Paola ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 66 C.C.I. al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale "per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III";

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato



dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune (Comune di Pescara) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;

b) sussiste la legittimazione dell'istante Sig.ra De Medio Paola ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto la debitrice, attualmente docente supplente fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 01/09/2024 e fino al 30/06/2025, presso l'Istituto Superiore IIS Da Vinci-De Giorgio di Lanciano (CH), non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidazione previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dalla Dott.ssa Anna Maria Capecci, integrata con deposito del 25/10/2024, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice. Con l'integrazione del 25/10/2024 la Dott.ssa Capecci ha altresì attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Con il CCII sparisce invece l'esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato. Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14 - quinquies, c. 1, L. 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a chiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti in



fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni (Trib. Roma 01/12/2022);

d) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che:

- la ricorrente risulta essere esposta per complessivi € 147.659,81 € circa (€ 12.089,59 € in privilegio; € 135.570,22 in chirografo, oltre spese di procedura);

- per il 2024 e per le annualità successive, è possibile stimare, alla luce dei dati storici e delle ulteriori indicazioni fornite dalla debitrice circa le attuali prospettive di lavoro, uno stipendio annuo lordo di € 23.671,40;

- la Sig.ra De Medio non è proprietaria di beni mobili registrati e immobili;

- il nucleo familiare della sig.ra Maurizio, oltre alla medesima, si compone del coniuge e della figlia studentessa universitaria;

e) ritenuto che, pertanto, la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, stante l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dalla debitrice;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente debba essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita dalla debitrice la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore, che tenga conto altresì dell'apporto al mantenimento familiare del coniuge;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto che nella liquidazione controllata solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli *advisors* godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6; inoltre, il compenso dell'OCC è unitario e verrà liquidato del Giudice all'esito della procedura (art. 275 comma 3 CCII);

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II;

p.q.m.



visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

- 1) Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata di De Medio Paola, nata a Pescara (PE) il 18/12/1969, residente in Pescara (PE), Via Tavo n. 99, C.F. DMD PLA 69T58 G482F;
- 2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;
- 3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Anna Maria Capecci;
- 4) Ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito tenuto conto di quanto indicato nella parte motiva;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di De Medio Paola;
- 9) dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 31/10/2024 tenuta tramite l'applicativo Teams.

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

